

Pubblicato il 24/07/2024

**N. 15137/2024 REG.PROV.COLL.
N. 04977/2023 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4977 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Farmacia Pallante, Farmacia Minelli, Farmacia Dott. Enzo Luigi Riccardi, Farmacia Dott. Caricari Fabio, Farmacia Pangia, Farmacia Conti di Valentini L&G, Farmacia Poggi Snc di Elena Poggi & Anna Mancini, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Alfredo Contieri, Francesco Scittarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Asl Roma 5, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentino Vincenzo Giulio Vescio di Martirano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Comune di Tivoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Diana Scarpitti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Ordine dei Farmacisti della Provincia di Roma, non costituito in giudizio;

nei confronti

Farmacie Tornaghi dei Dottori Giacomo, Alessandro e Benedetta Tornaghi S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ignazio Tranquilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Farmacia San Raffaele S.r.l., non costituito in giudizio;

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione a) del verbale della conferenza dei servizi del 23 settembre 2022, non notificato, avente ad oggetto "servizio di guardia farmaceutica notturna"; b) del provvedimento, anche implicito, di organizzazione del servizio di guardia farmaceutica notturna presso il Comune di Tivoli conseguente alla citata conferenza di servizi del 23.9.2022; c) del parere di cui alla nota prot. n. 51080 del 28.1.20.2021 del Sindaco del Comune di Tivoli; d) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anche di estremi non noti, ove medio tempore adottati

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Farmacia Pallante il 21/7/2023:

per l'annullamento

della nota prot. n. 191 del 15 giugno 2023 avente ad Oggetto: "riscontro servizio di guardia farmaceutica notturna farmacie Comune di Tivoli invito a provvedere"; tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anche di estremi non noti, ove medio tempore adottati.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Asl Roma 5 e di Comune di Tivoli e di Farmacie Tornaghi dei Dottori Giacomo, Alessandro e Benedetta Tornaghi S.n.c.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2024 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti, titolari di farmacie ubicate nel comune di Tivoli, hanno impugnato, con il ricorso originario, il verbale della conferenza dei servizi del 23 settembre 2022, non notificato, avente ad oggetto “servizio di guardia farmaceutica notturna” e il provvedimento, anche implicito, di organizzazione del servizio di guardia farmaceutica notturna presso il Comune di Tivoli.

In particolare, nel verbale della conferenza impugnatosi rileva <<che attualmente il servizio Farmaceutico di guardia notturna nei due Comuni interessati viene espletato nel seguente modo:

1. Le 8 Farmacie del Centro di Tivoli espletano a turno il servizio di guardia farmaceutica notturna

2. Le 7 Farmacie di Villa Adriana, Campolimpido e Tivoli Terme non espletano il servizio di guardia farmaceutica notturna in quanto nel territorio tra i due comuni Guidonia e Tivoli è presente la Farmacia di Villalba di Guidonia ubicata in Via Tiburtina n. 72 che svolge il servizio farmaceutico diurno e notturno volontario autorizzato con delibera Asl 1667 del 18.10.2021 secondo i seguenti orari/

- dalle 8.30 alle 24.00 per 365 giorni l'anno festivi compresi a battenti aperti / dalle 24.00 alle 8.30 esegue la reperibilità notturna per le richieste con ricetta medica "urgente"

- Le 20 farmacie del Comune di Guidonia non espletano il servizio di guardia farmaceutica notturna per le stesse motivazioni suesposte in quanto, nel territorio tra i due Comuni di Guidonia e Tivoli, è presente la farmacia di Villalba di Guidonia ubicata in Via Tiburtina n. 72 che svolge il servizio farmaceutico notturno volontario autorizzato con delibera Asl 1667 del 18.10.2021 secondo le seguenti orari:

- dalle 8.30 alle 24.00 per 365 giorni l'anno festivi compresi a battenti aperti

- dalle 24.00 alle 8.30 esegue la reperibilità notturna per le richieste con ricetta medica "urgente".

Per tutto quanto sopra, concludendo, nel prendere atto

- *della nota n. 49242 del 19.09.2022 del Sindaco del Comune di Tivoli la quale per pronta visione si allega e nella quale l'Autorità Sanitaria Locale nell'evidenziare l'assoluta inopportunità di apportare modifiche all'attuale schema di turnazione, ribadisce la necessità di mantenere il servizio di Guardia farmaceutica notturna per le Farmacie di Tivoli Centro separato da quello delle zone limitrofe di Villa Adriana Campolimpido e Tivoli Terme*
- *del fatto che il servizio farmaceutico notturno venga garantito /*
- *per i circa 30.000 abitanti del centro di Tivoli dalle 8 farmacie localizzate a Tivoli Centro /- per i circa 25.000 abitanti di Villa Adriana, Campolimpido e Tivoli Terme dalla Farmacia*

San Raffaele ubicata in via Tiburtina n. 72 e

- *per i circa 90.000 residenti del Comune di Guidonia dalla Farmacia San Raffaele ubicata in via Tiburtina n. 72>>*

L'Asl, quindi, “*al fine dell'emissione ... dello specifico atto deliberativo*” ha chiesto “*formalmente alle istituzioni presenti al tavolo un parere circa l'attuale espletamento del Servizio Farmaceutico Notturmo delle farmacie di Villa Adriana, Campolimpido, Tivoli Terme, Guidonia per le quali il servizio di guardia farmaceutica notturna è garantito dalla farmacia San Raffaele*”.

Il comune di Guidonia ha ritenuto “*che, al momento, il servizio di guardia farmaceutica notturna sia garantito dalla Farmacia San Raffaele ubicata in via Tiburtina n. 72*” /

Il comune di Tivoli ha dichiarato che “*non ritiene percorribili ipotesi non compatibili con l'interesse della cittadinanza, che prevedono a giorni alterni l'assenza di una farmacia che assicuri il servizio di guardia farmaceutica notturna per i 30.000 abitanti del centro urbano di Tivoli, e ritiene altrettanto importante il mantenimento dell'attuale integrazione funzionale tra le farmacie presenti nei quartieri di Villa Adriana, Campolimpido e Tivoli Terme e quelle site nelle adiacenti frazioni appartenenti al comune di Guidonia Montecelio al fine di garantire un adeguato livello di servizio agli abitanti dei suddetti quartieri*”.

In conclusione, “*La dott.ssa Marisa Latini informa che a breve delibererà l'esonero dal servizio notturno delle farmacie di Villa Adriana, Campolimpido e Tivoli Terme ubicate*

nel territorio del comune di Tivoli?

I ricorrenti hanno dedotto i seguenti motivi: 1. Violazione o falsa applicazione dell'art. 4 della legge regionale n. 26 del 2002; violazione o falsa applicazione del d.lgs. 502 del 1996 e smi: eccesso di potere per irragionevolezza e carenza di istruttoria; perplessità ed ingiustizia manifesta: Violazione o falsa applicazione dell'art. 16 della legge 241 del 1990; Violazione o falsa applicazione dell'art. 50 TUEL. 2 Violazione o falsa applicazione dell'art. 1, comma 2 della legge n. 27 del 24. 3. 2012, di conversione con modificazioni del D.L. 24.1.2012; violazione o falsa applicazione degli artt. 2,3 4, e 41 della Costituzione. 3.

Sostengono i ricorrenti:

- che l'ASL, senza alcuna motivazione ragionevole e senza esplicitarne le ragioni, ha aderito alle indicazioni espresse dal comune di Tivoli, ritenendo maggiormente funzionale alla soddisfazione dell'interesse pubblico una organizzazione del servizio di guardia farmaceutica notturna ripartito tra i soli Farmacisti di Tivoli centro e non tra i farmacisti di Tivoli;
- che il parere del sindaco del comune di Tivoli non è vincolante;
- che la distribuzione delle farmacie, disposta sulla base della pianta organica comunale, mediante una turnazione organizzata su tutte le farmacie, consentirebbe al cittadino di Tivoli di approvvigionarsi di farmaci senza alcun aggravio in termini di distanze percorse;
- che i 13 km che collegano la farmacia S. Anna dalla Farmacia Sulsenti, le due farmacie poste a nord e a sud del comune di Tivoli sono sostanzialmente coincidenti con i 13 km che collegano la Farmacia Sulsenti alla Farmacia San Raffaele di Guidonia, con la conseguenza che sarebbe più logico, razionale e proporzionato, sotto il profilo della distribuzione degli oneri di effettuazione del servizio di guardia farmaceutica notturna, imporre la turnazione di tutte le farmacie di Tivoli per soddisfare l'utenza della città di Tivoli;
- che la farmacia San Raffaele sita nel Comune di Guidonia sovente viene meno ai propri obblighi, con ciò causando un grave disagio alla utenza;

- che esclusivamente i ricorrenti dovranno gestire gli oneri di adeguamento del personale con l'assunzione di nuove risorse da destinare al servizio farmaceutico notturno.

L'Asl ha eccepito l'irricevibilità del ricorso in quanto i ricorrenti hanno presentata un'istanza di accesso agli atti in data 10 ottobre 2022 cui seguiva il riscontro con il relativo verbale della conferenza di servizi impugnato in data 13 ottobre 2022, mentre il ricorso è stato notificato l'8 marzo 2023 e l'inammissibilità perché il verbale della conferenza di servizi istruttoria non assurge ex se a provvedimento costitutivo degli effetti e perché l'amministrazione che ha indetto la conferenza di servizi è stata l'Ordine dei Farmacisti di Roma e non l'ASL Roma 5, con la conseguenza che è stato impugnato un atto meramente endoprocedimentale non essendo stato adottato alcun atto da parte dell'Asl Roma 5.

Nel merito ha rilevato:

- che per l'art. 3 della L.R. 26/2002, commi 3 e 4, in presenza di una farmacia notturna volontaria non si può imporre ad altre farmacie il servizio notturno farmaceutico ad altre farmacie ubicate sul territorio comunale;
- che per i circa 25.000 abitanti di Villa Adriana, Campolimpido e Tivoli Terme il servizio notturno è garantito dalla Farmacia San Raffaele ubicata in via Tiburtina n. 72 e che svolge il servizio farmaceutico diurno e notturno volontario autorizzato con Delibera Asl Roma 5 n. 1667 del 18.10.2021;
- che il servizio notturno viene espletato a chiamata e dunque non è necessaria alcuna specifica assunzione perché il servizio non è in presenza nei locali;
- che per le dispensazioni di medicinali con o senza obbligo di ricetta medica effettuate nelle farmacie durante le ore notturne (dopo le 20.00) spetta al farmacista un diritto addizionale di 7,50 Euro, aumentato a 10,00 Euro per le farmacie rurali sussidiate.

Si è costituito il comune di Tivoli eccependo l'irricevibilità e l'inammissibilità del ricorso, aderendo a quanto già dedotto dall'ASL.

Nel merito ha rilevato che il Sindaco non ha fatto altro che esprimere la necessità che venisse garantita l'effettività ed efficacia, sul territorio Comunale, di un servizio, quale quello in discussione, di vitale importanza per la cittadinanza e che, comunque, le esigenze imprenditoriali devono essere considerate recessive rispetto l'interesse perseguito dalla normativa regionale vigente in materia, la cui ratio, come è evidente, è finalizzata a rendere effettivo ed efficace sul territorio un servizio di vitale importanza per la cittadinanza quale quello "farmaceutico".

La "Farmacie Tornaghi" controinteressata, ha eccepito l'irricevibilità e l'inammissibilità del ricorso.

Nel merito ha rilevato:

- che l'ASL Roma 5 ha ritenuto di non modificare lo status quo ante ritenendolo semplicemente rispondente appieno al soddisfacimento delle esigenze sia degli utenti di Tivoli centro, sia di quelli di Tivoli bassa (sia di quelli di Guidonia), in condivisione dei conformi pareri ivi acquisiti dagli enti (compreso il Comune di Tivoli e il Comune di Guidonia) e dagli organismi intervenuti in rappresentanza della categoria tutta interessata;
- che il territorio comunale risulta in natura suddiviso in due macroaree: una, c.d. "Tivoli centro", corrispondente al nucleo storico della cittadina e ad alcuni quartieri ad essa immediatamente adiacenti che si trovano sulla sommità di una collina, raggiungibile mediante il percorso tortuoso in cui si snoda la via nazionale Tiburtina; l'altra, c.d. "Tivoli bassa", costituita da alcune frazioni (ossia Villa Adriana Campolimpido e Tivoli Terme) sorte a valle di detta collina e che confinano con frazioni appartenenti al Comune di Guidonia Montecelio andando a costituire, essenzialmente, un unico grande agglomerato che, praticamente senza soluzione di continuità, si estende fino alle porte di Roma. La distanza tra Villa Adriana - ossia la frazione di "Tivoli bassa" più prossima a "Tivoli centro" - e il centro di Tivoli è pari, percorrendo detto percorso tortuoso, a circa 4 km;

- che la peculiare conformazione geomorfologica di Tivoli, come già detto, restituisce due realtà territoriali distinte (Tivoli centro e Tivoli bassa) e che non possono essere oggetto della commistione ex adverso predicata;
- che il centro di Tivoli ospita anche l'ospedale San Giovanni Evangelista con l'annesso Pronto Soccorso;
- che Tivoli centro da sempre costituisce, anche ai fini dell'approvvigionamento farmaceutico, un punto di riferimento anche per gli abitanti dei comuni e/o delle altre località limitrofe (p.e. San Polo dei Cavalieri) sul versante opposto a quello di Tivoli Bassa.

Con motivi aggiunti i ricorrenti hanno impugnato la nota prot. n. 191 del 15 giugno 2023 avente ad oggetto: *“riscontro servizio di guardia farmaceutica notturna farmacie Comune di Tivoli invito a provvedere”*.

In particolare, con una nota del 15 maggio 2023, i ricorrenti hanno chiesto all'ASL che *“concluda la conferenza di servizi del 23 settembre ed adotti un provvedimento espresso che disponga, a carico di tutti i farmacisti di Tivoli, turni di guardia farmaceutica notturna specifici e personal?”*.

Con ulteriore pec del 31 maggio del 2023, i ricorrenti hanno rilevato che *“È opportuno nuovamente segnalare alla direzione di codesta azienda sanitaria che in data 12 agosto 2022 la dottoressa Latini, nella qualità di dirigente dell'U.O.C Farmacia Territoriale, disponeva, con nota rimessa al sindaco di Tivoli, all'ordine professionale, alla associazione di categoria ed a tutti i farmacisti di Tivoli che “al fine di garantire ai cittadini un Servizio farmaceutico adeguato, in ottemperanza a quanto disposto nella nota prot. 224 del 2.8.2022, si ribadisce la necessità che, a far data dal 1 settembre, tutte le farmacie del Comune di Tivoli espletino l'obbligatorio servizio di guardia farmaceutica notturna. Conseguentemente, ad oggi, l'unico provvedimento ad efficacia esterna adottato dalla competente dipartimento della azienda sanitaria Locale di Tivoli per regolamentare il servizio di guardia farmaceutica notturna impone a tutti i farmacisti, dal primo settembre 2022, di partecipare ai turni notturni. Gli scriventi farmacisti hanno diligentemente eseguito l'attività notturna, come risulta dalla documentazione in possesso di codesta amministrazione; al contrario i farmacisti della parte bassa di Tivoli si sono*

autonomamente sottratti a tale obbligo, in assenza di un espresso esonero che poteva disporre soltanto codesta amministrazione. 5) Tale condotta, palesemente violativa degli obblighi di servizio pubblico, avrebbe dovuto indurre la azienda sanitaria locale ad avviare immediatamente i procedimenti atti a compulsare i farmacisti a partecipare al servizio di guardia notturna, sanzionandone la condotta negligente. Tanto premesso, Visto che, obiettivamente, l'unico atto ad efficacia esterna, inviato espressamente a tutti i farmacisti di Tivoli, impone a tutti farmacisti, dal primo settembre, di espletare il suddetto servizio, si comunica che a far data dal 19 giugno 2023, gli scriventi farmacisti osserveranno turni compatibili con un servizio espletato da tutte le 15 farmacie di Tivoli, in applicazione della nota aziendale del 12 agosto 2022”.

L'ASL, con la nota impugnata con i motivi aggiunti, ha evidenziato *“che il contenuto della comunicazione è irricevibile in quanto non concertato con ASL ROMA 5 e, dunque, ogni comportamento difforme a quanto sinora in essere verrà conseguentemente valutato dalla scrivente amministrazione”.*

I ricorrenti hanno dedotto i seguenti motivi: 1. Eccesso di potere per irragionevolezza ed ingiustizia manifesta; arbitrarietà e difetto di motivazione: travisamento dei fatti e perplessità. 2. Violazione o falsa applicazione dell'art. 1, comma 2 della legge n. 27 del 24. 3. 2012, di conversione con modificazioni del D.L. 24.1.2012; violazione o falsa applicazione degli artt. 2,3 4, e 41 della Costituzione.

Sostengono i ricorrenti:

- che in assenza di un espresso atto deliberativo organizzativo del servizio, non essendo stato adottato un provvedimento conclusivo della conferenza dei servizi del 23 settembre 2022 mediante il quale disporre anche l'esonero degli altri farmacisti di Tivoli, debba assegnarsi valenza organizzatoria alla nota del 12 agosto 2022 che ha esteso la guardia farmaceutica notturna a tutti i farmacisti di Tivoli, unico provvedimento ad efficacia esterna proveniente dalla Asl e trasmesso a tutti i farmacisti di Tivoli, alle organizzazioni di categoria e all'ordine dei farmacisti della provincia di Roma.

L'ASL ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti in quanto la stessa ASL non aveva l'obbligo di adottare un provvedimento.

Nel merito ha rilevato che non sussiste alcun ulteriore obbligo di provvedere su successive istanze del medesimo tenore, dovendosi configurare la reiterazione della richiesta di un intervento come una richiesta di esercizio di autotutela, la quale, come è noto, si esercita discrezionalmente d'ufficio, essendo rimesso alla più ampia valutazione di merito dell'Amministrazione, e, pertanto, sulle eventuali istanze di parte, aventi valore di mera sollecitazione, non vi è alcun obbligo giuridico di provvedere.

La controinteressata "Framacie Tornaghi" ha eccepito l'inammissibilità dei motivi aggiunti.

Nel merito ha rilevato:

- che la nota della Asl prot. n. 233 del 12.8.2022 non ha innovato l'assetto pregresso, perché: a) inefficace e/o priva di effetti provvedimenti, siccome adottata in autonomia senza l'acquisizione dei pareri preventivi obbligatori per legge; b) transitoria perché *expressis verbis* comunque riferita solo a quel breve (e già da tempo esauritosi) lasso temporale antecedente l'acquisizione dei pareri prescritti dalla l.r. Lazio n. 26/2002: anche ammesso, per assurdo, che l'avesse, tale nota avrebbe, come ha, esaurito quindi ogni effetto una volta acquisiti (come poi, in effetti, avvenuto tra il 19.9.2022 - data di emissione del parere comunale - e il 21.9.2022) detti pareri;

- che è comunque interlocutoria e inattuabile in concreto giacché priva di qualsiasi specificazione circa termini e/o modalità dell'eventuale nuova rotazione.

Le parti hanno depositato ulteriori memorie.

Alla pubblica udienza del 28 maggio 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

È anzitutto fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso principale.

Alla conferenza "istruttoria" si ricorre quando "*sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo*" ex art.

14 l. n. 241/90, ponendo così l'accento sulla fase preparatoria intesa nel senso più lato del termine.

A questa conferenza debbono essere convocate tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento necessario per l'adozione del provvedimento finale, e possono partecipare anche pubbliche amministrazioni non strettamente necessarie ma semplicemente "opportune" secondo il metro valutativo discrezionale della P.A. o delle pubbliche amministrazioni precedenti.

Le varie istanze emerse in sede di conferenza verranno esaminate dall'ente competente ad emanare l'atto finale, che, se del caso, richiederà l'integrazione degli atti necessari ai fini istruttori.

Nel caso in esame manca l'atto conclusivo della conferenza e i verbali emessi nell'ambito della conferenza non sono considerati definitivi e, quindi, non possono essere considerati immediatamente lesivi, poiché l'unico provvedimento dotato di tale efficacia è quello conclusivo della conferenza di servizi. Si tratta, dunque, di atti aventi natura endoprocedimentale, che non risultano idonei, in quanto tali, ad incidere nella sfera giuridica di parte ricorrente e, pertanto, non sono autonomamente impugnabili.

Il ricorso sarebbe comunque tardivo, posto che i ricorrenti hanno avuto accesso al verbale della conferenza di servizi impugnato il 13 ottobre 2022, e il ricorso è stato notificato il 7 marzo 2023, quindi ben oltre il termine decadenziale.

Inammissibili sono anche i motivi aggiunti.

Invero, la dichiarazione dell'Asl impugnata con i motivi aggiunti, è priva di qualsiasi valore provvedimentoale, posto che con questa ci si limita a richiamare il rispetto delle norme riguardanti i turni notturni.

Nel merito il ricorso è comunque infondato.

L'art. 3 (Guardia farmaceutica), l.r. n. 26/2002, prescrive che *"1. Il servizio prestato dalle farmacie al di fuori del normale orario di apertura nei giorni feriali riveste le*

caratteristiche di guardia farmaceutica diurna, notturna e festiva.

2. La partecipazione al turno di servizio di guardia farmaceutica diurna e festiva è obbligatoria per tutte le farmacie.

3. La partecipazione al turno di servizio di guardia farmaceutica notturna è obbligatoria nei comuni e nei municipi privi di assistenza farmaceutica notturna volontaria che garantisca l'apertura notturna di almeno una farmacia in ciascun comune o municipio.

4. Con deliberazione della ASL territorialmente competente, sentiti i Sindaci dei comuni interessati, le organizzazioni sindacali provinciali delle farmacie pubbliche e private maggiormente rappresentative e l'ordine provinciale dei farmacisti, sono istituiti turni obbligatori tra le farmacie aperte al pubblico secondo criteri settimanali, giornalieri o misti.

5. In relazione a situazioni territoriali particolari, i turni di servizio diurno, festivo o notturno possono essere regolamentati in coordinamento ed integrazione fra comuni e ASL limitrofi, anche di diverse province, sentiti i Sindaci dei comuni interessati, le organizzazioni sindacali provinciali delle farmacie pubbliche e private maggiormente rappresentative e gli ordini provinciali dei farmacisti competenti per territorio”.

Per l'art. 4 (Guardia farmaceutica notturna), della medesima legge “1. Il servizio di guardia farmaceutica notturna ha inizio alla fine dell'orario di apertura diurna e termina all'inizio dell'orario di apertura diurna delle farmacie.

2. Le farmacie in servizio notturno effettuano le prestazioni di assistenza farmaceutica:

a) nei comuni capoluogo di provincia:

1) fino alle ore 22 a battenti aperti, ancorché con modalità che escludano, per misura di sicurezza, il normale accesso ai locali;

2) dalle ore 22 a battenti chiusi, con l'obbligo del pernottamento di un farmacista in farmacia;

b) negli altri comuni con popolazione superiore a 12.500 abitanti il servizio è effettuato a chiamata; per particolari o eccezionali esigenze ambientali periodiche o turistiche, a battenti aperti, ancorché con modalità che escludano, per misura di sicurezza, il normale accesso ai locali, fino alle ore 22;

c) nei comuni dove esista il servizio volontario notturno, lo stesso può essere effettuato a battenti aperti;

d) in tutti gli altri casi il servizio è effettuato a chiamata.

3. In caso di svolgimento del servizio a chiamata il farmacista di turno deve essere costantemente reperibile e a tale scopo è obbligatorio esporre all'esterno della farmacia le idonee indicazioni.

3 bis. Il servizio a chiamata di cui al presente articolo è effettuato dietro presentazione di regolare ricetta medica dichiarata urgente dal medico o ritenuta tale dal farmacista”.

Da quanto sopra discende che in presenza di una farmacia notturna volontaria, la partecipazione al turno notturno delle altre farmacie non è obbligatoria, e questo in quanto la copertura del turno notturno è garantita dalla farmacia che volontariamente decide di restare sempre aperta.

Nel caso in esame, il territorio del Comune di Tivoli è stato suddiviso in due macroaree:

- una, c.d. “Tivoli centro”, corrispondente al nucleo storico della cittadina e ad alcuni quartieri ad essa immediatamente adiacenti che si trovano sulla sommità di una collina;

- l'altra, c.d. “Tivoli bassa”, costituita da alcune frazioni (ossia Villa Adriana Campolimpido e Tivoli Terme) sorte a valle di detta collina e che confinano con frazioni appartenenti al limitrofo Comune di Guidonia Montecelio.

Pertanto, anche alla luce del disposto del comma 5 dell'art. 3 sopra citato (*5. In relazione a situazioni territoriali particolari, i turni di servizio diurno, festivo o notturno possono essere regolamentati in coordinamento ed integrazione fra comuni e ASL limitrofi, anche di diverse province, sentiti i Sindaci dei comuni interessati, le organizzazioni sindacali provinciali delle farmacie pubbliche e private maggiormente rappresentative e gli ordini provinciali dei farmacisti competenti per territorio*), si sono tenute due distinte macroaree (Tivoli centro e Tivoli bassa), con la conseguenza che per le Farmacie localizzate nelle zone limitrofe di Villa Adriana e Tivoli Terme il turno è garantito dalla Farmacia San Raffaele ubicata in via Tiburtina n. 72 che svolge il servizio farmaceutico diurno e notturno volontario autorizzato con delibera Asl Roma 5 n. 1667/2021.

Inoltre, che tale assetto di interessi risponda all'interesse pubblico è confermato anche dai Comuni interessati (Tivoli e Guidonia) che hanno espresso un parere unanimemente favorevole al mantenimento del sistema attuale di turnazione

In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere dichiarato inammissibili.

Stante la particolarità del ricorso le spese possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore

Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Claudia Lattanzi

IL PRESIDENTE
Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO